

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

SPA

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

pagina 1 di 12

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015
RG n.

S.A.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni nei seguenti termini

ATTORE:

Accertare e dichiarare che i Sigg.ri

_____ nella loro qualità di amministratori/sindaci della fallita _____ Spa, hanno violato i doveri inerenti alle cariche sociali ricoperte in relazione ai fatti tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, e condannarli pertanto al risarcimento dei danni patiti dalla società fallita per illegittima prosecuzione dell'attività sociale, nella misura della differenza tra i crediti insinuati al passivo del Fallimento _____ e l'attivo fallimentare, pari ad € 17.016.005,82; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati degli oneri di legge.

CONVENUTI _____ :

In via preliminare, dichiarare la nullità delle domande di accertamento e condanna svolte dal Fallimento _____, in quanto carenti dei presupposti di cui all'art. 163, 3° comma c.p.c. e per l'effetto, respingere le domande tutte svolte dal Fallimento _____ ;

Nel merito,

In via principale respingere le domande tutte svolte dal Fallimento _____ S.P.A., perché infondate in fatto e in diritto.

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutto o parte delle domande del Fallimento _____ S.P.A., e salvo gravame, dichiarare tenuta _____ S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia e condannare la stessa a tenere indenne i signori _____ da ogni conseguenza che da tale accoglimento, totale o parziale, dovesse loro occorrere.

CONVENUTI _____

In via principale

- rigettare la domanda di risarcimento avanzata dal Fallimento nei confronti dei Dott.ri _____, perché infondata in fatto ed in diritto;

- dichiarare la nullità della domanda "alternativa e/o subordinata" svolta dal Fallimento per una presunta mancata svalutazione dei cespiti conferiti con il "Ramo d'Azienda", perché carente di ogni indicazione circa la "causa petendi";

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, e rimborso spese generali.

pagina 2 di 12

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015
RG n.

CONVENUTA S.A.

IN VIA PRINCIPALE GRADATA:

- respingere le domande formulate dal Fallimento S.p.A. nei confronti dei Signori perché infondate e quindi mandare assolta dalle domande di essi sulla base della polizza n. IFL0002076; nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Fallimento, dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a in forza della IFL0002076 e conseguentemente respingere la domanda svolta da parte degli stessi convenuti che l'hanno chiamata in causa,

IN VIA SUBORDINATA

Nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse comunque l'esistenza di un obbligo di indennizzo o manleva a carico di in favore degli ex amministratori di S.p.A. che l'hanno chiamata in causa, accertare e dichiarare la quota di responsabilità personale di ciascuno di essi, anche in rapporto con quella degli altri convenuti che fossero ritenuti responsabili in via solidale con essi e, conseguentemente, limitare comunque tale obbligo indennitario di in relazione alla polizza n. IFL0002076 all'importo corrispondente alla mera quota di responsabilità personale di pertinenza di ciascun amministratore (a prescindere da qualsiasi sua responsabilità solidale con altri soggetti convenuti in giudizio), se del caso anche secondo equità;

- contenere l'obbligo indennitario e la relativa eventuale condanna di entro il limite del massimale disponibile di € 1.000.000,00 in base alla polizza applicabile;

IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE ANCHE SURROGATORIA

- in ulteriore subordine in caso di declaratoria di responsabilità solidale di uno o più dei convenuti che hanno chiamato in causa la scrivente Compagnia e di accoglimento delle domande di questi nei confronti della Compagnia, accertare e dichiarare quale sia il grado e la quota di responsabilità personale di tutti i convenuti e condannare il convenuto o i convenuti che saranno ritenuti responsabili del danno ad esclusione dei convenuti che hanno chiamato in causa, a rimborsare anche ai sensi dell'art. 1916 ce. di quanto essa fosse tenuta a versare in forza della Polizza n. IFL0002076 in misura pari alla percentuale di responsabilità di ciascuno di essi;

IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015
RG n.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il fall. attore ha proposto azione di risarcimento danni nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita, contestando in particolare la valutazione dei beni conferiti alla società dal socio unico spa in sede di avvio della ordinaria attività di impresa nel dicembre 2005, valutazione formulata ex art 2343 cc dall'esperto nominato dal Tribunale (dott Iovenitti, pure originariamente convenuto in giudizio, nei cui confronti è già stata pronunciata separata sentenza) e poi colpevolmente (in tesi di parte) recepita e mantenuta ferma dagli amministratori in sede di redazione di bilancio, a partire da quello relativo all'esercizio 2005 e per tutti gli esercizi successivi, .senza contestazione alcuna da parte dei sindaci.

In fatto si discute qui di società (la fallita spa) originariamente costituita in data 22.12.05 in forma di srl con capitale sociale di euro 10.000 interamente sottoscritto dal socio unico spa. Alla successiva data del 27.12.05 la società veniva trasformata in spa con capitale sociale di euro 400.000 interamente sottoscritto dal socio unico, per euro 100.000 in contanti, per il restante importo attraverso conferimento di ramo d'azienda per un valore attivo stimato di euro 301.000, imputato per euro 290.000 a "sottoscrizione di capitale sociale" e per il residuo importo di euro 11.000 a "riserva di conferimento" La società veniva poi dichiarata fallita in data 20-26.10.09 a seguito di istanza di fallimento presentata dai medesimi amministratori in carica, odierni convenuti.

In tale contesto il fallimento attore ha contestato innanzitutto e in particolare una sopravvalutazione di voci dell'attivo per euro 3.316.589 quale corrispondente alla stima peritale dei marchi conferiti dalla società controllante a fronte di una iscrizione degli stessi nel bilancio della conferente per euro 994. Ha contestato altresì l'ulteriore sopravvalutazione dei beni conferiti realizzata entro la data del 31.12.05, attraverso "varie altre registrazioni consistenti in parziali storni e nuovi conferimenti, non sottoposti a stima...", lamentando in conclusione che "con le registrazioni richiamate risultano complessivamente conferite attività per euro 11.717.038 e passività per euro 12.102.133 con una differenza a credito della per euro 385.000...le predette schede sono state in seguito movimentate con varie operazioni (attive e passive) e si chiudono al 26.10.09 per la società fallita, al 31.12.09 per la controllante spa con un saldo a credito del fallimento () per euro 276.474,66. Tale somma è peraltro di assai difficile se non improbabile realizzo per l'intervenuto fallimento anche di spa..." (pag 5 atto di citazione).

Secondo tale complessiva ricostruzione ha così dedotto che:

"In conclusione l'operazione di conferimento anche e soprattutto per la parte oggetto della perizia Iovenitti ha causato gravi danni alla società fallita e ai suoi creditori, per avere depauperato il patrimonio sociale attraverso la sopravvalutazione di attività conferite dalla controllante e altri artifici contabili" complessivamente stimati in euro 3.921.853 secondo il seguente riepilogo:

*artificiosa creazione di debiti verso la controllante imputati a capitale sociale e a riserva da conferimento per euro 301.270;

*residuo credito da conferimento non recuperabile per intervenuto fallimento spa per euro 276.477;

conferimento attività inesistenti (spese societarie): per euro 27.517;

*sopravvalutazione marchi: per euro 3.316.589.

Sulla base di tali rilievi, in sede di atto di citazione l'attore ha chiesto di:

1) "condannare tutti i suddetti amministratori e sindaci, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni nei confronti del Fallimento attore nella misura complessiva di € 3.921.853 (condannare altresì il

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

prof. al risarcimento dei danni nei confronti del Fallimento attore, in solido con i summenzionati amministratori e sindaci, ma limitatamente all'importo di € 3.344.106");
2) In alternativa e/o in via subordinata, con riferimento ai soli amministratori e sindaci - accertata la condotta omissiva relativamente alla mancata svalutazione del ramo di azienda conferito anche in epoca successiva all'effettuazione del conferimento stesso, ciò che avrebbe determinato l'azzeramento del capitale sociale con conseguente obbligo di mettere la società in liquidazione - condannare i Sigg.ri

e nella loro qualità di amministratori/sindaci della fallita
Spa, al risarcimento dei danni nei confronti del Fallimento attore, nella misura pari al totale del deficit fallimentare ovvero, in via subordinata, nella misura pari al totale dei debiti insorti dal momento in cui detta svalutazione/messa in liquidazione doveva essere effettuata in poi".
Nella successiva memoria ex art 183 n 1 cpc l'attore ha quindi "precisato" la propria domanda (nei confronti di tutti quanti gli originari convenuti, ivi compreso il convenuto Iovenitti) unicamente in relazione alla prospettazione sub 2 ("la domanda avanzata dai Fallimento mira al risarcimento del danno patito dalla società fallita, e dai creditori di questa, in conseguenza dell'illegittima prosecuzione dell'attività sociale. L'insussistenza patrimoniale del conferimento effettuato dalla controllante - di valore addirittura negativo - ha infatti, determinato l'insufficienza del capitale sociale, con la conseguenza che, in mancanza della sua ricostituzione gli amministratori, avrebbero dovuto porre la società in liquidazione"), formulando quindi le conclusioni poi riproposte in sede di PC.
Al riguardo ha sottolineato la parte che "Quanto alla quantificazione del danno, in questo caso il danno da illegittima prosecuzione dell'attività coincide con il deficit fallimentare per il singolare fatto che i crediti insinuati al passivo del Fallimento attore ricoprono tutta la vita della società, ove l'insussistenza del capitale si è manifestata pochi giorni dopo la sua costituzione (5.12.2005), al momento del (finto) aumento di capitale (27.12.2005). In pratica, in questo caso l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale si colloca paradossalmente all'inizio della vita stessa della società, e coincide quindi con essa. Il danno patito dalla procedura è quindi pari alla differenza tra tutti i crediti insinuati al passivo, pari ad € 23.309.781,81 e l'attivo di stimata acquisizione alla procedura fallimentare, pari ad € 6.293.775,99"

I convenuti, ritualmente costituiti in giudizio, hanno recisamente contestato tutte le argomentazioni proposte dall'attore.

In tale contesto il collegio, ritualmente investito dal g.i., con sentenza 7.11.14 ha innanzitutto dichiarato inammissibile la domanda di parte attrice così proposta nei confronti del convenuto Iovenitti quale domanda nuova formulata per la prima volta in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc (atteso che nell'originario atto di citazione nei confronti di Iovenitti risultava proposta soltanto la distinta domanda sopra indicata sub 1); con ordinanza 13.11.14 ha d'altro canto rilevato d'ufficio come il giudice delegato avesse in realtà autorizzato l'esercizio dell'azione di responsabilità soltanto in relazione alla domanda indicata come "principale" nell'atto di citazione (domanda sopra rubricata sub 1) e non anche in relazione alla distinta domanda sub 2 (espressamente proposta in citazione "in alternativa e/o in via subordinata"), unica poi coltivata in corso di giudizio. Conseguentemente, "a fronte della formulazione imperativa del novellato art 182 cpc", il Tribunale ha ritenuto di "rimettere all'organo competente la responsabilità di ratificare o meno, nell'interesse del fallimento, le iniziative processuali assunte e dare quindi impulso al giudizio nei termini ormai inderogabilmente fissati in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc", disponendo la remissione in istruttoria della causa e "assegnando all'attore termine per l'eventuale deposito di rituale autorizzazione ad agire in giudizio in relazione alle domande formulate in sede di PC". Sopravvenuta l'autorizzazione del giudice delegato le parti (naturalmente ad esclusione del convenuto Iovenitti nei cui confronti era stata pronunciata sentenza) hanno rinnovato la precisazione delle rispettive conclusioni e la causa è stata definitivamente rimessa al Collegio.

pagina 5 di 12

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

Nel merito il Collegio ritiene infondata la domanda proposta dall'attore per i motivi appresso indicati.

A) Sulla individuazione del danno risarcibile.

Sotto tale profilo si deve subito rilevare, già in termini di mera prospettazione, l'incongruenza logica della impostazione di parte laddove pretende di ricondurre causalmente all'asserita prosecuzione indebita della ordinaria attività di impresa la formazione (i) dell'intero deficit fallimentare (quale peraltro unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il presente giudizio) ovvero (i) della totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale.

A supporto di tale impostazione la difesa dell'attore pretende di dare per acquisito un consolidato orientamento della giurisprudenza a fare uso dei menzionati criteri di quantificazione del danno in relazione alla fattispecie ipotizzata (pag 18 dell'atto di citazione) senza tuttavia darsi cura di citare alcun precedente che effettivamente vada nel senso indicato.

In realtà pare agevole constatare, attraverso i più semplici strumenti di ricerca giurisprudenziale, come i) il primo criterio di liquidazione proposto risulti ormai ammesso in giurisprudenza, con notevole cautela, soltanto in ipotesi di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali a cagione di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero di vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza (v in particolare Cass 2538/05), fattispecie entrambe estranee alle contestazioni proposte nel presente giudizio;

ii) il secondo criterio proposto risulti invece semplicemente sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese (in mancanza di concrete indicazioni da parte dell'attore non pare invece possibile o quanto meno agevole verificare eventuali diversi indirizzi di altre corti di merito).

Al riguardo appare appena il caso di osservare come il fermo rifiuto dell'impostazione proposta dalla difesa attrice consegua necessariamente alla scelta dell'ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all'accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione. In tal senso, in particolare, non può che reputarsi semplicemente paradossale la pretesa del fallimento di commisurare all'intero deficit fallimentare la propria pretesa risarcitoria in relazione ad una asserita prosecuzione indebita dell'attività sociale "dimenticando" che l'intera costruzione proposta si regge su un asserito deficit iniziale (precedente l'attività gestoria oggetto di contestazione) pari ad oltre 3,5 mln di euro – peraltro secondo valutazione delle ulteriori poste dell'attivo secondo criteri di continuità aziendale e non invece di liquidazione fallimentare come per il dato proposto come riferimento finale.

Più in generale, per quanto riguarda il criterio sub i), pare sufficiente richiamare l'ampia motivazione di cui alla già richiamata pronuncia Cass 2538/05 che espressamente definiva "concettualmente insostenibile" il ricorso ad un tale metodo di quantificazione della pretesa risarcitoria (al di fuori delle due ipotesi residuali espressamente indicate) sottolineando in particolare che "lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente può avere e per lo più ha cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società... I principi da cui è retto il risarcimento del danno civile impongono l'individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e le conseguenze che ne siano derivate nell'altrui sfera giuridica e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca..." (è appena il caso di rilevare come la menzionata pronuncia si preoccupi tra l'altro di segnalare la peculiare esigenza di verificare "in qual misura l'accertato sbilancio patrimoniale preesistesse ai comportamenti illegittimi imputati...", come appunto nel caso di specie).

Sotto diverso profilo (e sempre con riferimento al menzionato criterio sub i), si deve pure sottolineare la palese infondatezza della pretesa dell'attore di assumere come termine di riferimento finale di un

pagina 6 di 12

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98664 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

asserito aggravamento del passivo un dato unilateralmente e apoditticamente stimato dalla medesima parte che ha avviato il giudizio e che come tale risulta evidentemente gravato dei conseguenti oneri di deduzione e di prova. Sul punto pare appena il caso di rilevare che se per l'accertamento del passivo è comunque possibile fare riferimento ad una procedura formalizzata di verifica documentale di poste precostituite e conclusa con l'accertamento proprio di un giudice, per quanto riguarda la valutazione dell'attivo siamo piuttosto di fronte a "stime" ampiamente condizionate dalla situazione contingente di accertata insolvenza, dunque da peculiari esigenze di liquidazione delle poste in un contesto abitualmente di minor forza contrattuale del titolare dei cespiti alienandi, in cui d'altro canto un inevitabile ruolo viene a giocare l'attività propria del curatore fallimentare (secondo profili "problematici" che evidentemente potrebbero essere legittimamente posti in tutto o in parte a carico dei convenuti solo nell'ipotesi che agli stessi possa essere e di fatto sia stato addebitato propriamente il cagionamento di una tale situazione). Esempio in tal senso il caso di specie in cui la difesa di parte attrice si limita a "dichiarare" l'esistenza di un attivo stimato come realizzabile di circa 6 mln di euro senza fornire alcuna precisazione al riguardo in un contesto in cui, in sede di richiesta di fallimento in proprio, in aggiunta a disponibilità immobiliari e ulteriori cespiti attivi, gli amministratori evidenziavano crediti verso terzi per quasi 12 mln di euro.

Per quanto attiene invece la diversa prospettazione sub ii), si deve semplicemente sottolineare l'evidente inidoneità del criterio proposto a dar conto dell'eventuale "aggravamento" di una situazione patrimoniale già ab origine deficitaria. Invero (come ovvio) il totale dei debiti insinuati al passivo (nella specie i debiti insorti successivamente alla data di asserita perdita del capitale sociale) non rappresenta che l'insieme dei "costi" sostenuti in corso di esercizio laddove la responsabilità risarcitoria prevista ex art 2486 cc riguarda invece le "perdite" maturate in relazione a tali "costi" nell'arco di tempo considerato, così che l'esistenza di "nuovi" debiti non soddisfatti risulta dato semplicemente "neutro", di per sé compatibile sia con un effettivo aggravamento della situazione di dissesto (come qui dedotto dall'attore) sia con esiti addirittura opposti della prosecuzione di attività, ad esempio con il maturare di utili magari insufficienti per il risanamento della società ma comunque tali da consentire l'estinzione di debiti pregressi per importi magari pari o addirittura superiori a quelli successivamente maturati – salva evidentemente l'ulteriore esigenza di comparare altresì lo stato dell'attivo in relazione ai termini iniziali e finali di riferimento per arrivare ad una soddisfacente ricostruzione quanto meno della evoluzione complessiva delle vicende patrimoniali di interesse. In conclusione pare in verità che per questa parte l'impostazione della difesa continui impropriamente a ricalcare lo schema dell'abrogata disciplina del previgente art. 2449 comma 1° cc, peraltro dimenticando che in relazione alla specifica azione in parola la consolidata giurisprudenza aveva già escluso la legittimazione ad agire del curatore fallimentare.

A fronte di tali rilievi, preso dunque atto della irrilevanza e/o comunque inutilizzabilità degli elementi espressamente indicati dalla difesa dell'attore per una adeguata individuazione del danno in tesi riconducibile alla condotta oggetto di contestazione, il problema che si poneva all'organo giudicante (sotto il profilo in esame) era quello di verificare se e fino a qual punto (in relazione al caso concreto, alla luce del consolidato principio di diritto di cui ancora Cass 22342/07) potesse reputarsi compatibile con il doveroso rispetto dei principi di terzietà del giudice un'autonoma ricerca e valutazione di elementi di giudizio diversi da quelli prospettati dall'attore ma comunque desumibili dalla documentazione versata in causa (eventualmente anche ai fini di valutazioni di carattere equitativo, nei limiti di cui da ultimo Cass 27447/11) in un contesto in cui le rilevate carenze negli oneri di deduzione prima ancora che di prova da parte dell'attore da un lato non risultavano oggetto di alcuna giustificazione da parte del soggetto interessato, dall'altro risultavano strettamente coerenti con un puro e semplice silenzio osservato dalla parte in tutte quante le memorie depositate in atti in relazione alle

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

vicende gestorie successive al momento di asserita perdita del capitale sociale ed ai concreti risultati economici della relativa attività.

Nella specie il collegio ha peraltro ritenuto superfluo affrontare tale questione alla luce dei rilievi di cui appresso.

B) In particolare sulla denunciata perdita del capitale sociale in data 31.12.05.

A fronte delle censure proposte dall'attore in ordine alla stima dei beni oggetto di conferimento nel dicembre 2005 e dei conseguenti rilievi concernenti una situazione di mancanza dei requisiti di capitale (ed anzi di grave dissesto patrimoniale) già a partire dal momento di avvio della concreta attività di impresa della fallita il g.i. ha conferito incarico di consulenza del seguente tenore

"il CTU, esaminati gli atti e i documenti già versati in causa e quelli ulteriori eventualmente acquisiti in corso di incarico su accordo delle parti (anche su propria richiesta, ove ritenuto utile ai fini della ricostruzione dei fatti), tenuto conto delle specifiche contestazioni proposte da parte attrice e delle difese spiegate dai convenuti,

a) valutati se, in relazione alla concreta vicenda in esame, possa reputarsi corretta la metodologia utilizzata nella redazione della perizia di stima ex art 2465 ce per la valutazione del ramo d'azienda conferito alla società attrice nel dicembre 2005 dal socio unico spa, adeguata la procedura di rilevazione dei dati di riferimento, tecnicamente giustificabili le conclusioni finali proposte;

b) ove ritenga di ravvisare nella menzionata perizia di stima profili di criticità eccedenti l'ambito di una ordinaria sfera di discrezionalità tecnico/valutativa, provveda a rideterminare di conseguenza il relativo valore di conferimento;

c) provveda in ogni caso, ove possibile sulla base degli elementi concretamente posti a sua disposizione, ad una propria valutazione della effettiva consistenza del patrimonio netto contabile della società alla data del 31.12.05 secondo corretti principi di riferimento".

A conclusione dei lavori, all'esito di approfondito contraddittorio con i consulenti di parte, il CTU è arrivato infine, con ampia e puntuale motivazione, ad avallare pienamente le stime proposte dall'originario perito Iovenitti qui oggetto di contestazione.

Le valutazioni cui è infine pervenuto il CTU sono state duramente contestate da parte attrice attraverso diretto rinvio alle considerazioni critiche proposte dal proprio CTP (documentate in atti) con l'aggiunta di alcune limitate considerazioni che pare opportuno riportare integralmente al fine di una compiuta disamina:

"Si ribadisce altresì ...come il CTU abbia scelto proprio l'unico metodo di valutazione, tra i tanti disponibili (!!), capace di attribuire un valore positivo al ramo d'azienda conferito e ciò in totale spregio del principio della prudenza, visto che lo scopo della stima peritale in sede di conferimento è anzitutto la tutela dei terzi, ai quali assicurare l'effettività del capitale della, società conferitaria. Il tutto in barba ai creditori della società, poi fallita. Né abbiamo timore di confermare anche qui le perplessità - purtroppo rivelatesi fondate - sulla nomina, quale consulente, di un docente universitario della stessa area geografica e provenienza culturale del convenuto Iovenitti e che insieme al Dott.

ed altri, compone il comitato scientifico della " RIVISTA " di cui il Prof. consulente di nella redazione della perizia (doc.ti 20 e 21), è membro del comitato direttivo. In dettaglio, ci si limita qui ad osservare come sia la stessa relazione peritale a contraddirsi (cfr. note del CTP del 15/10/2013 - pag. 38 della relazione del CTU). Il CTU non ha preso in considerazione i valori dello Stato patrimoniale,

tra i quali valori molto rilevanti (per esempio i crediti che rappresentano il 65% delle attività) e paradossalmente, accortosi di ciò, a pagina 38 della relazione scrive: " una valutazione sarebbe stata perlomeno opportuna" (sic!). Come se fosse irrilevante un conteggio, anche modesto, della svalutazione crediti, svalutazione che avrebbe facilmente azzerato il patrimonio netto apportato! Anche

pagina 8 di 12

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

per questi motivi, si chiede la rinnovazione della CTU con la nomina di altro perito” (pgg 18-19 della comparsa conclusionale dell’attore).

Al riguardo si osserva quanto segue.

a) Sulla nomina del CTU:

al di là di riferimenti assolutamente generici ad una non meglio definita “area geografica e provenienza culturale”, i sospetti dell’attore circa l’imparzialità di giudizio del CTU nominato discendono da rapporti scientifici intercorrenti con i dott. e ma

i) in via generale il collegio esclude di poter desumere un elemento di incompatibilità dalla comune partecipazione ad una prestigiosa rivista scientifica quale quella menzionata;

ii) in fatto risulta addirittura falsa l’affermazione di parte secondo cui che il prof sarebbe stato “consulente di nella redazione della perizia” (e in quanto tale soggetto evidentemente portatore di un proprio interesse in causa) risultando piuttosto che lo stesso abbia piuttosto redatto un parere pro veritate sul tema in epoca ampiamente successiva alla dichiarazione di fallimento della società; d’altro canto la nomina del dott Borrè quale CTP nel presente giudizio risulta successiva alla nomina del CTU incaricato;

iii) nessuna contestazione o anche semplice rilievo risulta proposto da parte attrice in ordine alla scelta del CTU in sede di udienza di conferimento dell’incarico: le richiamate rimostranze risultano tutte successive al deposito della relazione di CTU.

b) Sulle asserite contraddizioni della relazione di CTU:

i) né a pag 38 della relazione del CTU né in alcuna altra pagina dell’elaborato è dato rinvenire la citazione virgolettata riportata dalla difesa del fallimento e neppure qualsivoglia trattazione del tema in parola;

ii) sulla più generale questione richiamata (valutazione delle poste patrimoniali della fallita) la difesa di parte attrice mostra in realtà di fraintendere gravemente le stesse considerazioni proposte dal proprio CTP che nella memoria 15.10.13 richiamata propone (in verità attraverso una mera affermazione) un motivo di censura non già nei confronti del CTU ma dell’originario perito Iovenitti;

iii) d’altro canto i rilievi critici così proposti dal CTP dell’attore riguardano per questa parte una asserita incompletezza del lavoro svolto dal perito Iovenitti e non già le conclusioni di merito raggiunte dallo stesso (non risulta affatto dedotta e tanto meno documentata una effettiva esigenza di svalutazione dei crediti in parola) secondo rilievo che ai presenti fini appare assolutamente dirimente atteso che:

*nel presente giudizio l’attore ha proposto un’azione risarcitoria e risulta dunque gravato dell’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi della pretesa esercitata (e dunque, per questa parte, non solo eventuali vizi di metodo della originaria perizia di stima ma l’effettiva erroneità delle conclusioni formulate, nella specie l’effettiva esigenza di procedere ad una svalutazione dei crediti in oggetto);

*la stima delle singole poste patrimoniali e in particolare dei crediti conferiti alla fallita non è mai stata fatta oggetto di contestazione da parte dell’attore (se non in relazione alle specifiche poste espressamente richiamate nella parte introduttiva del presente provvedimento), benché la curatela fallimentare abbia sempre avuto la piena disponibilità dell’intera documentazione contabile della società (o quanto meno non abbia mai avanzato alcuna contestazione al riguardo);

*in tale contesto un autonomo esame delle specifiche poste in parola da parte del CTU avrebbe evidentemente avuto una valenza “esplorativa” naturalmente inammissibile;

*in ogni caso il materiale concretamente versato in atti dalle parti è soltanto quello che risulta dall’indice allegato al verbale CTU 6.5.13 concernente documenti puramente di sintesi in ordine alla situazione patrimoniale della società, come tale manifestamente inidoneo a consentire qualsivoglia approfondimento di merito (quand’anche una tale attività potesse essere considerata compatibile con le specifiche e ben diverse contestazioni proposte dall’attore);

* occorre infine sottolineare come dai verbali di CTU depositati risulti chiaramente come proprio e soltanto la difesa attrice si sia opposta alla richiesta del CTU di acquisire/consultare documentazione aggiuntiva rispetto a quella prodotta dalle parti nei termini ex art 183 cpc;

pagina 9 di 12

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

- alla luce di tali rilievi pare dunque che le pesanti censure rivolte sul punto dalla difesa attorea nei confronti del CTU (con espressioni invero sprezzanti) vadano necessariamente intese come inequivoco riconoscimento di gravi carenze di deduzione e di prova propriamente imputabili allo stesso attore.

Passando quindi ad affrontare la questione centrale della valutazione dei marchi conferiti (fin dall'origine oggetto proprio ed esclusivo del presente giudizio) si deve osservare come le censure proposte da parte attrice in sede di memoria conclusionale (e dunque a fronte delle risultanze della CTU conferita) riguardino (i) innanzitutto la scelta dello stesso metodo di valutazione dei marchi adottata dal perito e poi avallata dal CTU, in secondo luogo e in ogni caso (ii) la selezione di alcuni degli elementi di valutazione utilizzati ai fini di stima – laddove la contestazione sub i) non risulta mai proposta nell'atto di citazione notificato né nelle successive memorie depositate ex art 183 cpc, come appreso meglio evidenziato.

Al riguardo, al fine di identificare e circoscrivere compiutamente i profili di interesse ai fini del presente giudizio, pare opportuno sottolineare (come già evidenziato nella precedente ordinanza collegiale 13.11.14) che nel caso di specie si discute non già di una "impugnativa di bilancio" e dunque di una autonoma valutazione ex novo della più corretta applicazione di principi contabili di riferimento ma piuttosto, per quanto riguarda amministratori e sindaci (unici soggetti qui in giudizio), della possibilità o meno di ravvisare nella condotta dei convenuti un colpevole affidamento sulle valutazioni di stima proposte da un esperto nominato dal Tribunale – fermo restando che nel caso di specie non risulta neppure semplicemente ipotizzata una eventuale collusione dolosa tra amministratori, perito e sindaci (questi ultimi addirittura nominati in epoca successiva al deposito della contestata perizia di stima) e non ultimo il CTU.

Muovendo da tale necessaria premessa si osserva che:

*il perito dott Iovenitti ha chiaramente indicato e ampiamente illustrato il metodo di valutazione utilizzato (cd metodo INTERBRAND), quale "metodologia specifica indicata dalla dottrina aziendalistica e collaudata dalla prassi professionale";

*il CTU ha riconosciuto la ragionevole affidabilità di tale criterio (elaborato da omonima società di consulenza inglese specializzata nella valutazione di marchi) "quale generalmente riconosciuto in dottrina" con espressa citazione delle autorevoli fonti di riferimento;

*lo stesso CTP dell'attore ha puntualmente riconosciuto la fondatezza dei menzionati rilievi ("lo scrivente ritiene che il Metodo INTERBRAND utilizzato per la valorizzazione di un marchio abbia certamente la validità allo stesso riconosciuta": v memoria CTP 1.7.13), assumendo piuttosto che l'utilizzo di tale criterio, in quanto caratterizzato da molteplici profili "valutativi", dovrebbe essere limitato ad ambiti propriamente negoziali ed invece prudenzialmente escluso in sede di stima di conferimenti – secondo opinione diffusamente contestata dai consulenti di controparte e dallo stesso CTU, certo legittima ma altrettanto certamente formulata in maniera meramente apodittica e soprattutto senza il conforto di alcun precedente in dottrina, che avrebbe in tesi potuto "illuminare" gli amministratori e così indurli a discostarsi dalle valutazioni espresse dal perito nominato dal Tribunale;

*estremamente significativo in tal senso pare qui il fatto che neppure l'attore abbia in realtà rilevato alcun motivo di censura in ordine alla scelta del menzionato criterio di valutazione né in fase preprocessuale né nel proprio atto di citazione e neppure nelle successive memorie ex art 183 cpc, a segnalare (prima ancora e al di là di ogni possibile rilievo di carattere propriamente processuale) la palese insostenibilità della pretesa, emersa per la prima volta in sede di memoria conclusionale, di ravvisare un elemento di colpa a carico di amministratori e sindaci nel non avere rilevato la (asserita) inidoneità del metodo valutativo proposto dal perito.

Al riguardo è ancora il caso di sottolineare come il problema relativo alla correttezza o meno del metodo valutativo seguito dal perito era stato in realtà fin dall'inizio della presente vicenda bene

pagina 10 di 12

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

all'attenzione della curatela fallimentare ma non in relazione al ricorso al metodo in parola ma piuttosto ed esclusivamente in relazione a "la procedura seguita" (v pagg 10-15 dell'atto di citazione) e in particolare (i) l'utilizzo per la determinazione della redditività prospettica dei dati del bilancio 2003 invece dei più recenti dati 2004-2005, tenuto anche conto (ii) che il marchio risultava depositato solo nel novembre 2003, per cui doveva reputarsi "inesistente" nel 2003 e come tale inidoneo ad incidere sui risultati del menzionato esercizio.

Su entrambi i punti i consulenti di parte convenuta hanno diffusamente replicato, secondo considerazioni che non sono state in alcun modo contestate dallo stesso consulente di parte attrice (come detto limitatosi piuttosto a porre in discussione il ricorso al menzionato metodo) e ritenute infine pienamente fondate dal CTU senza che al riguardo risulti replica alcuna da parte della difesa attrice in sede di memoria conclusionale.

Sul punto pare allora che debbano reputarsi certamente "ragionevoli" le valutazioni ab origine formulate dal perito Iovenitti e i chiarimenti successivamente da questi forniti al curatore fallimentare in ordine alle scelte effettuate, secondo cui, in particolare:

i) nell'ambito del metodo utilizzato, il mancato utilizzo dei dati relativi agli esercizi 2004-05 ai fini di valutazioni di redditività futura riposava sul presupposto che "l'evidente anomalia dei risultati reddituali del biennio 2004-05 e la straordinarietà degli eventi che hanno condizionato tale periodo imponevano un intervento di normalizzazione..."

(il riferimento in questo caso è al dato obiettivo della interruzione dei lavori per la costruzione del Centro Direzionale , con pesanti ripercussioni reddituali soprattutto sul risultato dell'esercizio 2005: sotto questo profilo

* tenuto conto delle dimensioni della vicenda, appaiono davvero poco convincenti le osservazioni svolte dall'attore in sede di citazione secondo cui tale scelta sarebbe da censurare perché eventi quali la vicenda dovrebbero in realtà reputarsi "non infrequenti";

* logicamente incongruo appare d'altro canto l'invocazione, quale ulteriore motivo di censura, del fatto che in un secondo tempo "i crediti verso sono stati integralmente riscossi ...", atteso che tale rilievo, così genericamente prospettato, potrebbe semmai venire a confortare la scelta di non tenere conto di risultanze negative successivamente compensate);

d'altro canto l'eventuale utilizzo dei dati relativi al menzionato biennio non avrebbe sensibilmente mutato la stima finale

(rilievo emerso già nel parere pro veritate , poi espressamente ribadito nelle memorie dei convenuti e quindi negli interventi dei CTP dei convenuti senza che sul punto risulti formulata replica alcuna);

ii) "l'avvenuta registrazione del marchio nel corso del 2003 costituisce un fatto puramente formale che ufficializza l'esistenza di una condizione produttiva (appunto, il marchio) nella sostanza già presente nel complesso aziendale oggetto di stima e come tale già suscettibile di produrre benefici e quindi redditi" (parere pro veritate) – rilievo anch'esso ampiamente richiamato nelle difese dei convenuti e poi in sede di CTU, anch'esso rimasto senza replica alcuna.

Alla luce di tali considerazioni pare dunque di dover certamente escludere, anche in relazione ai profili da ultimo evidenziati) la possibilità di ravvisare un elemento di colpa nella scelta di amministratori e sindaci di non discostarsi dalle valutazioni proposte dal perito nominato dal Tribunale.

Nella specie parte attrice contesta altresì che le originarie valutazioni così proposte non siano state rettifiche neppure nell'esercizio ovvero negli esercizi successivi ma al riguardo si deve osservare come la parte abbia semplicemente e radicalmente ommesso di indicare qualsivoglia elemento successivo che

pagina 11 di 12

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 3402/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n.

avrebbe potuto/dovuto indurre amministratore e sindaci e modificare le valutazioni originariamente accolte.

Per tutti i motivi così indicati il Collegio ritiene quindi di dover rigettare le domande proposte dall'attore.

Alla soccombenza segue necessariamente condanna del medesimo attore alla integrale rifusione delle spese di lite (ivi compresi i costi di CTU inizialmente posti provvisoriamente a carico solidale delle parti) sostenute dalle controparti citate in giudizio nonché dei terzi chiamati (atteso che la chiamata ha evidentemente trovato causa nella infondata iniziativa di parte), spese che si liquidano come da dispositivo in considerazione dell'elevatissimo importo della richiesta risarcitoria avanzata e della complessità della vicenda in giudizio.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande proposte dall'attore;

condanna l'attore al pagamento integrale delle spese di CTU inizialmente poste a titolo provvisorio a carico solidale di tutte le parti, ed inoltre alla integrale rifusione delle ulteriori spese di lite sostenute dalle parti costituite, che si liquidano,

per la difesa _____ in un importo complessivo di euro 75.000,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa;

per la difesa _____ in un importo complessivo di euro 75.000 oltre 15% spese generali, iva e cpa;

per la difesa _____ S.A. in un importo di euro 60.00 oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano, 12 marzo 2015

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello